

1638 e che quest'ultima sarà di grande importanza, per le grandi siccità verificate nel paese in questi passati anni disastrosi; oltre di che allora non trattavasi se non di annate trascorse, come sembra potersi inferire dal decreto di Sua Eccellenza ivi inserito; ma siccome poi nella transazione era stato riservato il diritto circa il passato e quello circa il futuro, questo diritto dell'Annata riguardo al futuro è di grande importanza in quanto alla perpetuità, per il grande utile che in quasi vent'anni ne ritrasse il Fisco da tanti mulini e prati che vengono irrigati da queste acque dell'Olonà, e, in quanto al merito sembra che il Fisco, senza lunga discussione, abbia fondato appoggio sulla sentenza del Magistrato di cui nella transazione; perocchè, rispetto a quelli che esibirono privilegi loro concessi dai Duchi, essi sono *ipsojure* condannati all'Annata; e rispetto poi a quelli che insistevano nel possesso immemorabile e in altre ragioni, vedesi come il Fisco abbia ottenuto, mentre era vincitore, di far otturare le bocche; giacchè virtualmente dicesi essere dichiarato che queste acque sono reali e spettano al Fisco, e questa sentenza Magistrale a favore del Fisco si può subito eseguire, perchè la revisione chiesta all'Eccelso Consiglio non può essere causa di ritardo. Sopravvenne inoltre a favore del Fisco il decreto dell'anno 1640, che gli Utenti d'acque a corso rapido che sboccano in fiume navigabile siano tenuti all'Annata; e tutti sanno che l'acqua dell'Olonà mette capo nel Naviglio Grande, e sebbene di fatto si consumi dagli Utenti che hanno fondi più in basso, ciò tuttavia non importa, bastando che le acque sbocchino nel Naviglio Pubblico, ed entrino in esso nel tempo d'abbondanza d'acqua, cioè fuori dell'epoca delle irrigazioni, e in quelle di piena; che però ecc.

Firmato, Sartorio.

E poichè, proposta la causa presso l'Illustrissimo Magistrato col detto voto del Regio Fisco, fu ordinato al Signor Preside e al Signor Questore Casnedo, di voler destramente adoperarsi per indurre gli Utenti a pagare alla R. Ca-

mera una somma accettabile, come parimente si legge nella detta infrascritta consultazione, alla quale, ecc.

E poichè colla consueta prudenza ed abilità degli stessi Signori Preside e Questore Delegati, i medesimi Utenti furono indotti a pagare alla R. Camera la somma di scudi mille e quattrocento, e fu di nuovo proposta la causa presso l'Illustrissimo Magistrato; e fu considerata la circostanza che le annate pagate per gli anni 1560 e 1593 furono regolate soltanto in ragione di lire quarantasei, come rilevavasi dai libri della R. Camera; e fu del pari considerato ch'essi Utenti nel 1610 ricusarono di pagare la somma di mille scudi per affrancarsi delle annate future, onde si conchiuse potersi addivenire ad un istromento di transazione cogli stessi Utenti, mediante il pagamento di lire ottomila e quattrocento, ossia di mille scudi rispetto alle future Annate, ed altre lire tremila per le Annate trascorse, e ciò alle condizioni contenute nel memoriale dei detti Utenti presentati all'Illustrissimo Magistrato per le ragioni espresse nella detta ed infrascritta Consulta; memoriale che è del tenore di cui sopra.

E poichè tutto questo fu argomento di consulta da parte dell'Illustrissimo Magistrato a Sua Eccellenza fin dal 18 marzo 1643; e quell'Eccellenza si conformò all'avviso del detto Illustrissimo Magistrato, e gli concesse l'opportuna facoltà di divenire ad un istromento di transazione nel modo espresso nella predetta consulta, come più ampiamente si può vedere dal decreto di Sua Eccellenza 4 Maggio 1643 fatto in calce alla detta Consulta, e del tenore seguente:

Testo italiano.

Illustrissimo, et Eccellentissimo Signore

Con occasione, che, per ordine del Precessore di Vostra Eccellenza, si doveva far la Tassa anche delli Molini, posti sopra il fiume Olona, et liquidare l'importanza delle Annate scorse gl'anni 1621 e 1638 fu esibita per fondamento dell'intentione del Fisco un Instrumento di transazione seguito li 8 Maggio 1610, quale fù poi ancora approvato dalla Maestà del Rè N. S., et acciò

Vostra Eccellenza possa almeno per sommario restar'informata di quanto in quel tempo si agitò intorno detta transazione delli atti enuntiati in esso Instrumento ricava.

Che l'anno 1548 da alcuni Commissarij Cesarei fù pubblicato un Editto, conchè si proibiva l'uso di dette acque, à chi si sia, se prima non havevano mostrato il titolo, et ragione di poter valersi di dette acque, e tutto ciò detti Commissarij fecero in virtù di deputatione particolare del Signor Don Ferrante Gonzaga all'ora Governatore in questo Stato; Per essecutione della quale grida, et in conformità d'alcuni Decreti Ducali già preceduti in detta grida, si formarono alcuni processi, ma per quello si vede non ne seguì alcuna dichiarazione. Restò il negotio sopito fin' all'anno 1563, che con lettere della gloriosa memoria del Rè Filippo Secondo, che sia in Cielo, s'incaricò al Magistrato Straordinario la cognitione di detta differenza, dal quale nel medemo anno fu replicata altra simil grida.

Et l'anno 1593, dopo essere ancora fin' à quel tempo restato detto negotio sospeso, dall'Eccellenza del Governatore d'all'ora con delegatione particolare fù data la carica al Presidente, et un Questore di quel Tribunale, con aggiunta d'un Fiscale, avanti i qualli instrutto un processo con le contradictioni de detti Utenti, che in sostanza allegavano titoli, et altri il possesso immemorabile, entrò in causa la Città di Milano, et anco si pretese dal Senato, che la cognitione di detta differenza a lui spettasse.

Et dopo l'essersi usciti diversi rescritti la medema Eccellenza, tanto ad istanza del Senato, come sopra memoriale d'altri particolari; finalmente con molta cognitione di causa dal detto Tribunale del Straordinario fu fatta la seguente sentenza:

1600. Indizione decimaterza, il giorno di Sabato dodici di Febbraio, all'ora di terza.

L'Illustrissimo Magistrato delle Regie Ducal Entrate Straordinarie e dei beni patrimoniali dello Stato di Milano, e Delegato ecc. Ordinò ed ordina, e dichiarò e dichiara che i medesimi Utenti del detto fiume Olona, debbano escludersi da tale beneficio, e debbano otturarsi le loro bocche, come, ricominciando da ora (salvo quanto entro). Il predetto Illustre Magistrato tutti quanti li esclude, riservata tuttavia per sè la facoltà di conoscere e decidere sui dritti di quelli che produssero i proprii titoli come sopra, e non altrimenti ecc. e così ecc. Firmato ecc.

Testo Italiano.

Et supponendosi detti Utenti, possessori aggravati da detta sentenza dimandarono la revisione d'essa avanti l'Eccelso Consiglio Secreto, et dedotte dall'una, e l'altra parte le ragioni si dubitò circa l'esito d'essa lite, onde fu proposta la strada della compositione, quale, per poterla validamente conchiudere, ottennero chi doveva intervenire al trattato con dispensa del Senato, di che ragguagliato il Signor Conte de Fuentes, che all'ora governava questo Stato, deputò il Signor Presidente di quel Tribunale, giontamente con l'Avvocato Fiscale Squarciafico, perchè sentito quello, che da detti Deputati fosse proposto intorno la di detto accordo, le facessero relatione, come poi seguì, et potrà l'Eccellenza Vostra far vedere dalla copia, che si manda inchiusa, signat. A.

Non volsero gl'interessati di dette acque obbligarsi al pagamento delli mille scuti per la liberatione dell'Annata, ne seguì perciò l'Instrumento nel rimanente per rispetto del Titolo, riservando la ragione dell'Annata nel modo seguente, segnato B.

In virtù della quale essendosi dal Regio Fisco dimostrata hora à detti Utenti le Annate del 1621, et del 1638, e ridotto il negotio à stato, ch'era già mandato il perentorio, e doveva votare la causa, ricorsero detti Utenti, con il memoriale segnato C dimandando, che la differenza s'ultimasse per via di trattatione, com'era seguito per rispetto del titolo, sopra quale prima di delibe-

rare cos'alcuna si hebbe per bene mandarlo al Fisco, qual ha dato il voto che Vostra Eccellenza potrà farsi leggere, segnato D.

Et stimando il nostro Tribunale, che il partito proposto da detti Utenti, e possessori, non sia da ricusarsi si diede la carica al Signor Presidente nostro, e Questor Casnedi presso di chi è il processo di detta causa, acciò con l'autorità e destrezza loro riducessero gli Utenti a somma ragionevole, procurando di vantaggiare in quello fosse stato possibile la conditione della Camera.

Et havendo detti Signori Presidente, e Questore rappresentato, ciò ch'era risultato dalli trattati da essi havuti più volte con alcuni Deputati, a nome delli altri Utenti, avisando, che per ultimo partito si sariano ridotti al pagamento di scuti millequattrocento.

Fece il Magistrato a detta somma il dovuto riflesso, et avverti, che dalle note cavate da libri della Camera per le Annate 1560, et 1593 si pagano solo lire quarantasei, et che detti Utenti ricusorno l'anno 1610 di pagare scuti milla per la liberatione delle future Annate, onde ha stimato bene poter dire a Vostra Eccellenza, che si possa venire alla detta transattione con li patti contenuti nel memoriale de detti Utenti, pagando essi lire ottomila quattrocento di presente, che saranno scuti mille, in riguardo delle future Annate, prezzo stimato molto avvantaggioso dall'istesso Magistrato Straordinario, in detta sua relatione à beneficio del Fisco, et altre lire tremilla, che sopravvanzano per le Annate passate 1621, et 1638.

Di che tutto si è giudicato essere nostra obligatione il metterlo sotto gli occhi di Vostra Eccellenza, perchè pesate le ragioni dedotte possa determinare quello parerà alla singular prudenza di Vostra Eccellenza, convenire per beneficio dela Camera, la quale con questa somma potrà saldar il debito, che la tiene à cambio con Giò Pietro Arbona, assignata particolarmente sopra l'Annata, con che fine facciamo a Vostra Eccellenza humilissima riverenza,

pregandoli da Nostro Signore il colmo d'ogni più vero bene. Milano li 18 marzo 1643.

Dell'Eccellenza Vostra Humilissimi, et devotissimi servitori. Il Presidente, et Maestri delle Reg. Duc. Entrate Ordinarie dello Stato di Milano.

Subscripta Franciscus Corius. A tergo. A sua Eccellenza et sigillato ecc. 1643, à di 4 Maggio.

Il Magistrato passi avanti all'Istromento della transattione, nel modo, che riferisce, che Sua Eccellenza gli concede l'auttorità bastante. Firm. Platon-tus ecc., et sigillato ecc.

E poichè il prezzo della detta composizione non fu convertito a saldo del debito cambiario che la Regia Camera teneva con Giovanni Pietro Arbona, come nella detta Consulta, e secondo i decreti di Sua Eccellenza; considerato che l'accennato creditore fu in altra guisa soddisfatto, come appare dalla relazione ed attestazione del Coadiutore Oldone, del tenore che segue:

Testo Italiano.

Signor Fiscale mio Signore.

Per essecutione del biglietto di Vostra S.^a sono andato questo dopo pranzo à Casa del Signor Ayroldi, et ho visto, che li pagamenti furono fatti al Signor Donato Silva, il primo fu sotto li 31 Agosto 1643 de lire 1500, il secondo fu sotto gli 11 Dicembre seguente de lire 1300, il terzo fu sotto 29 Genaro 1644 de lire 601.12.6.

Li danari, che furono pagati in Cassa del Thesorero Cogliati furono il primo pagamento à 26 Novembre 1649 di lire 1278, il secondo fù à 21 Giugno 1652 de lire 1202.10, il terzo fù fatto al Tenente Generale Foppa, per ordine Magistrale de primo Giugno di detto anno 1652, et li rimanenti pagamenti sono stati fatti nella medema Cassa del Thesorero Cogliati dell'anno 1648 fino al 1656, come haverà visto dalla fede del 9. Alessandro Caresana. In quanto poi che Vostra S. dice, che la Consulta di Sua Eccellenza disse per pagare al-

l'Arbona la deve avvertire, che l'Arbona fu pagato d'altra partita, et il Signor Presidente Arese mio Signore mi mandò in persona à dire al medemo Arbona, che venisse alla Thesoreria Generale à pigliare il suo danaro, per la restituzione del quale s'era esso Signor Presidente obligato lui con suo particolare biglietto, et questo denaro poi dalla transazione dell'Olonà fù assegnato al Signor Donato Silva, à conto de scuti mille, e quattrocento, che avanzava dalla Regia Camera per tante farine poste nelle Piazze dello Stato à quel tempo, sebene non se ne conseguì poi se non che lire 3401. 12. 6., et il rimanente fu poi pagato nelle mani del Thesoriere Cogliati, che lo ha poi disposto conforme alli ordini del Tribunale, et la tardanza del pagamento è stato poi come Vostra Signoria si puol'immaginare, che li debitori pagano mal volentieri, et questo dico a Vostra Signoria saperlo per essere questo negotio tutto passato per le mie mani, et io ho visto li confessi originali nelle mani del Signor Ayroldi, e con le lire 1060. 16. 8 fanno giusto la somma della compositione, qual denaro ultimo è stato pagato nelle mani del detto Thesoriere Cogliati, sotto li 21 Genaro hora passato, et à Vostra Signoria faccio humilissima riverenza Di Corte il 12 Maggio 1666.

Di Vostra Signoria servitore humilissimo Bartolomeo Oldone.

E poichè per lettera Magistrale fu dato a me Notaio della Regia Camera l'incarico di compilare il presente Istrumento di transazione e liberazione delle Annate così trascorse come future a favore dei detti Utenti, essendo constatato al predetto Illustrissimo Magistrato del pagamento delle suddette lire ottomila e quattrocento; e, udito prima il Coadiutore Oldone, di divenire alla stipulazione di esso Istromento, dopo esaminata dall'Egregio Signor Fiscale Baldirone e dall'Illustrissimo Signor Marchese Questore Arconato, Relatore, come più diffusamente si avince dalla detta lettera Magistrale del tenore che segue:

Testo Italiano.

Rifertosi nel nostro Tribunale la Consulta fù fatta à Sua Eccellenza fino